

REGOLAMENTO INTERNO DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI AREZZO

Il presente Regolamento è stato redatto nel rispetto
del R.D. n. 2537 del 23.10.1925 e del D. Lgtn. n. 382 del 23.11.44.

Versione aggiornata e approvata dal Consiglio in data 27 Giugno 2016

Omissis

Titolo V DELLE DESIGNAZIONI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI

ART. 19 DESIGNAZIONI

Le designazioni e, ove previste, le nomine di membri di commissioni in genere, comitati, delegazioni e simili su richiesta di Enti, Amministrazioni o Autorità pubbliche o private, sono di pertinenza del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri, fatte salve le competenze del Presidente stabilite per legge, che provvederà con specifiche delibere. Tali membri verranno generalmente selezionati tra i Consiglieri dell'Ordine.

Il Consiglio può altresì designare o nominare ingegneri iscritti all'Albo, particolarmente esperti e/o competenti nel settore richiesto, qualora ritenga opportuna una maggiore esperienza e conoscenza specifica.

ART. 20 COMPITI DEI DESIGNATI

I professionisti, nominati quali rappresentanti dell'Ordine degli Ingegneri di Arezzo, presso Enti, Amministrazioni o Autorità, se necessario, dovranno avere direttive generali da parte del Consiglio dell'Ordine, prima dell'assunzione dell'incarico.

Gli stessi, periodicamente e comunque almeno una volta all'anno, faranno pervenire al Consiglio dell'Ordine un resoconto dettagliato del compito svolto, compatibilmente con il segreto d'ufficio.

ART. 21 ADESIONE A CONVEGNI E ORGANIZZAZIONI

A seguito di richiesta di Enti, Amministrazioni e Autorità pubbliche o private, in occasione di riunioni, assemblee, convegni, congressi, sia in sede locale che nazionale, il Presidente rappresenta l'Ordine degli Ingegneri di Arezzo, nel caso in cui l'intervento sia ritenuto opportuno ai fini dell'attuazione dei propri compiti istituzionali. In sua assenza il Presidente nomina un Consigliere suo delegato.

L'Ordine degli Ingegneri può aderire ad organizzazioni pubbliche o private, locali o nazionali, che abbiano finalità conformi ai suoi compiti istituzionali. A tal fine il Consiglio se ritiene tale adesione necessaria, prevede le opportune spese nel bilancio.

ART. 22 CRITERI GENERALI PER LE DESIGNAZIONI

Le designazioni di membri o delegati così come indicati nell'articolo 19, devono essere effettuate applicandosi criteri di competenza e di rotazione.

Potranno essere scelti, quali delegati, in rappresentanza dell'Ordine degli Ingegneri, solo professionisti che siano iscritti all'Albo degli Ingegneri di Arezzo, siano in regola con il pagamento della quota di iscrizione e con l'assolvimento dei crediti formativi professionali, e non siano soggetti a provvedimenti disciplinari in corso.

ART. 23

CRITERI SPECIFICI PER LE DESIGNAZIONI IN COMMISSIONI EDILIZIE E URBANISTICHE DI AMMINISTRAZIONI COMUNALI

Nel caso in cui le designazioni riguardino la scelta di membri o candidati membri a Commissioni Edilizie e/o Urbanistiche Comunali, viene istituito presso l'Ordine degli Ingegneri, un "Elenco Commissioni" degli iscritti disponibili a rappresentarlo in tali organismi.

A tal fine l'iscritto dovrà presentare apposita domanda presso la Segreteria dell'Ordine, mediante un modulo predisposto, indicando per quali Comuni intende dare la propria disponibilità e allegando un sintetico curriculum. L'Elenco ha validità per la durata del Consiglio in carica e viene integrato con i nuovi nominativi di richiedenti ogni sei mesi.

Possono fare richiesta di inserimento nell'Elenco tutti gli iscritti nella Sezione A, Settore a (civile e ambientale) dell'Albo, con un minimo di 5 anni di anzianità di iscrizione. Per Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti è richiesta invece un'anzianità di iscrizione non inferiore a 10 anni.

Un iscritto non potrà essere designato per le Commissioni Edilizie e Urbanistiche di quei Comuni, ove risulti far parte del Consiglio o della Giunta Comunale (Sindaco, Assessore, Consigliere Comunale); saranno inoltre esclusi gli iscritti residenti e/o con domicilio professionale nello stesso Comune.

Su richiesta di una Amministrazione Comunale, l'Ordine degli Ingegneri fornirà tutti i nominativi presenti nell'Elenco degli iscritti con relativi curriculum, di coloro i quali si sono dichiarati disponibili a ricoprire il ruolo di membro di Commissione Edilizia o Urbanistica in quel Comune.

Nel caso in cui sia invece richiesta una terna o un gruppo ristretto di professionisti, verrà effettuata dal Consiglio dell'Ordine un'estrazione casuale in occasione della prima riunione utile del Consiglio, tra i nominativi di coloro che hanno dato la propria disponibilità per tale Comune. I nominativi sorteggiati saranno forniti al Comune unitamente ai rispettivi curricula.

Il nominativo dell'iscritto scelto da una Amministrazione Comunale come membro di Commissione Edilizia o Urbanistica verrà eliminato, fino al termine del mandato, dalle successive designazioni per le Commissioni Edilizie o Urbanistiche di altri Comuni.

I designati dovranno essere in regola con il pagamento della quota di iscrizione e con l'assolvimento dei crediti formativi professionali, e non essere soggetti a provvedimenti disciplinari in corso.

ART. 24

CRITERI SPECIFICI PER LE DESIGNAZIONI IN COMMISSIONI DI COLLAUDO AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA LEGGE N. 1086 DEL 05/11/1971

Nel caso in cui le designazioni riguardino la scelta di una terna di iscritti per la nomina del collaudatore di opere strutturali, ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 1086 del 05/11/1971, viene istituito presso l'Ordine degli Ingegneri, un "Elenco Collaudatori" degli iscritti disponibili per tale attività.

A tal fine l'iscritto dovrà presentare apposita domanda presso la Segreteria dell'Ordine, mediante un modulo predisposto, dichiarando la propria disponibilità e allegando un sintetico curriculum. L'Elenco ha validità permanente e verrà integrato con i nuovi nominativi di richiedenti ogni sei mesi.

Possono fare richiesta di inserimento tutti gli iscritti nella Sezione A dell'Albo, con un minimo di 10 anni di anzianità di iscrizione. Requisito necessario per l'iscrizione nell'Elenco è l'aver sostenuto nella propria

carriera universitaria l'esame di "Scienza delle Costruzioni".

Su richiesta di un Costruttore delle opere strutturali, l'Ordine degli Ingegneri procederà ad una estrazione casuale in occasione della prima riunione utile del Consiglio, tra i nominativi inseriti nell'Elenco. I nominativi degli iscritti estratti verranno eliminati dalle successive estrazioni, fino a che tutti gli iscritti in Elenco non siano stati estratti.

La terna estratta verrà pubblicata con apposita delibera consiliare a scelta avvenuta.

Per il collaudo di opere strutturali di particolare complessità e/o entità, il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri si riserva, in deroga alla procedura sopra descritta e con delibera opportunamente motivata, la facoltà di nominare una terna di iscritti, che abbiano una dimostrata esperienza e competenza nello specifico settore di interesse.

I designato dovranno essere in regola con il pagamento della quota di iscrizione e con l'assolvimento dei crediti formativi professionali, e non essere soggetti a provvedimenti disciplinari in corso

omissis